

Delibera n. 76/99

AVVIO DI ISTRUTTORIA FORMALE SUL CASO UTENTI AVVERSO COMUNE DI ALPETTE (TORINO)

L'AUTORITA'

Nella riunione del 21 maggio 1999,

Premesso che:

- Con telefax in data 11 dicembre 1997 il sig. Sergio Binello ha trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità) una segnalazione in ordine alla errata applicazione, da parte del Comune di Alpette (Torino), dei provvedimenti tariffari in materia di energia elettrica distribuita agli utenti residenti;

- a seguito della segnalazione di cui sopra, gli uffici dell'Autorità, nelle date 12 gennaio 1998 e 26 ottobre 1998, hanno richiesto, ai sensi dell'art. 2, comma 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), al Comune di Alpette informazioni in ordine ai fatti di cui alla segnalazione;

- il Comune di Alpette, con nota in data 18 novembre 1998, ha dichiarato l'esistenza di un errore nell'applicazione dei provvedimenti tariffari vigenti a sé imputabile, derivante dalla erronea lettura di una comunicazione di aggiornamento inviata dall'Azienda elettrica municipale di Torino (Aem) di Torino, dalla quale detto ente locale acquista l'energia elettrica poi distribuita agli utenti;

- nella ricostruzione effettuata dal Comune di Alpette, l'errore avrebbe comportato una maggiorazione del costo a carico degli utenti relativamente al periodo relativo ai bimestri II, III, IV dell'anno 1997, e tale maggiore onere sarebbe stato rimborsato agli utenti in occasione della fatturazione relativa al VI bimestre 1997;

- in relazione alla segnalazione di cui sopra, gli uffici dell'Autorità hanno provveduto ad eseguire un controllo tecnico, in data 29 gennaio 1999, presso il Comune di Alpette, ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95;

Visto l'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/95;

Visto il decreto legge 15 luglio 1996, n. 371, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 216 del 14 settembre 1996 (di seguito:

decreto legge n. 371/96), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996 n. 577;

Visto l'articolo 4 del Regolamento, approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997 n. 61/97, recante "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15/93 (di seguito: provvedimento CIP n. 15/93), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 24 dicembre 1993 (di seguito: provvedimento CIP n. 15/93);

Vista la delibera dell'Autorità del 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 30 giugno 1997, n. 150, come successivamente modificata ed integrata;

Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di istruttoria formale sul caso utenti avverso Comune di Alpette" (PROT.AU/99/114);

Visto il documento "Relazione tecnica per avvio di istruttoria formale sul caso Comune di Alpette" allegato alla soprarichiamata proposta di delibera e predisposto dal dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore della Divisione Consumatori e utenti;

Considerato che :

- il Comune di Alpette ha richiesto a tutti gli utenti il pagamento dell'importo di lire 1.000, a partire dall'anno 1994, quale contributo alle spese di spedizione della bolletta, pur essendo tale costo già ricompreso in tariffa e come tale non dovuto;

- il Comune non ha operato, per il periodo compreso fra l'ottobre 1996 ed il febbraio 1997, l'aggiornamento tariffario di cui al decreto legge n. 371/96, modificativo degli importi dei prezzi di somministrazione di cui al provvedimento CIP n. 15/93, causando, per effetto di ciò, un maggiore costo a carico degli utenti residenti domestici e non residenti domestici;

- esistono diverse anomalie nell'applicazione da parte del Comune di Alpette del sovrapprezzo termico, a partire dal maggio 1995 e fino a tutto il 1998, e della relativa normativa tariffaria;

- il mancato adeguamento tariffario comporta anomalie applicative anche in ordine al corrispettivo dovuto per la quota fissa di potenza;

Ritenuto che il Comune di Alpette tenga un comportamento lesivo nei confronti degli utenti;

Su proposta del dottor Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore della Divisione consumatori e utenti,

DELIBERA

Di avviare una istruttoria formale, ai fini dell'adozione nei confronti del Comune di Alpette (Torino) di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. d) della legge 14 novembre 1995 n. 481, in relazione all'illegittima pretesa, verso tutti gli utenti, del pagamento del contributo per spese di spedizione della bolletta ed al mancato adeguamento delle tariffe nei confronti degli utenti domestici residenti e non residenti;

Di designare, quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il prof. Sergio Garribba;

Di attribuire al dottor Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore della Divisione consumatori e utenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la responsabilità per le iniziative e gli interventi degli adempimenti di carattere procedurale ed organizzativo necessari per l'attuazione della delibera;

Di fissare in 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, il termine entro cui potranno essere presentate memorie scritte ed entro cui potrà essere richiesta un'audizione finale;

Di fissare in 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, il termine entro cui dovrà essere conclusa l'istruttoria formale;

Di dare mandato al Presidente per i seguiti di competenza.